

Documento per la consultazione

**SEGNALAZIONI RELATIVE AL MICROCREDITO E ALTRI INTERVENTI
SULLE SEGNALAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI**

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi alla Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ram@pec.bancaditalia.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento.

Il mittente che non disponga di casella PEC invia copia cartacea delle proprie osservazioni, commenti e proposte al seguente indirizzo: Banca d'Italia, Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni, via Milano 53, 00184 ROMA e contestualmente una copia all'indirizzo servizio.ram.bilanci@bancaditalia.it.

I commenti ricevuti saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono tuttavia chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri contributi non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; una generica indicazione di confidenzialità non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

Ottobre 2016

SEGNALAZIONI RELATIVE AL MICROCREDITO E ALTRI INTERVENTI SULLE SEGNALAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Le “Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli operatori di microcredito” della Banca d’Italia del 3 giugno 2015 (articolo 7, comma 2) prevedono che gli operatori di microcredito inviino alla Banca d’Italia segnalazioni periodiche, a cadenza semestrale, sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sui finanziamenti erogati, con le modalità e nei termini previsti dalla Banca d’Italia stessa.

In attuazione di tali disposizioni, il presente documento di consultazione illustra le segnalazioni che verrebbero istituite per gli operatori di microcredito (Circolare *Segnalazioni statistiche degli operatori di microcredito*). Per contenere gli oneri per tali operatori, le segnalazioni si riferiscono alle informazioni di bilancio ⁽¹⁾, con limitati dati aggiuntivi sulla ripartizione territoriale e per settore economico dei clienti finanziati attraverso il microcredito; la bozza di circolare è corredata dai relativi schemi segnaletici che verrebbero inclusi nella Circolare n. 154 *Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi*.

Per avere un quadro complessivo dell’operatività nel settore del microcredito, le informazioni aggiuntive verrebbero anche richieste alle banche e agli intermediari iscritti nell’albo unico ex art. 106 TUB che operano nel settore aggiornando, rispettivamente, la Circolare n. 272 *Matrice dei conti* e la Circolare n. 217 *Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL* ⁽²⁾. Con l’occasione, le stesse Circolari verrebbero modificate anche per introdurre specifiche voci e dettagli informativi connessi con le recenti modifiche in materia di produzione di interessi (cfr. delibera CICR n. 343 del 3 agosto 2016 sul c.d. “anatocismo”) e per incorporarvi alcuni chiarimenti già forniti con recenti comunicazioni al sistema ⁽³⁾.

Tenuto conto della natura e della dimensione degli interventi proposti, sulle disposizioni non viene condotta una analisi di impatto della regolamentazione e la durata della pubblica consultazione viene limitata a 30 giorni ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Il 2 agosto u.s. sono state emanate le disposizioni in materia di bilancio degli intermediari non IFRS (operatori di microcredito e confidi minori). Tali disposizioni includono una sezione specifica di nota integrativa dedicata al microcredito.

⁽²⁾ Cfr. la bozza del 9° aggiornamento della Circolare n. 272 e del 15° aggiornamento della Circolare n. 217.

⁽³⁾ Cfr. le comunicazioni del 30/6/2016 e del 16/9/2016.

⁽⁴⁾ Ulteriori ragioni per non svolgere l’analisi di impatto sono rappresentate dal fatto che: i) le informazioni richieste sono quelle “minime” necessarie per avere un quadro della ripartizione settoriale ed economica del microcredito; ii) alcuni degli interventi proposti rappresentano un mero recepimento di chiarimenti già forniti

Le nuove segnalazioni degli operatori di microcredito e gli aggiornamenti delle Circolari n. 272 e n. 217 decorrerebbero dal 1° gennaio 2017, ad eccezione delle modifiche:

- alla Sezione I, Sottosezione 1 della Circolare n. 272;
- alla Sezione I, Sottosezione 1 e alla Sezione II, Sottosezione 12 della Circolare n. 217;

che decorrerebbero dalla data di riferimento del 31 dicembre 2016.

* * *

Nella bozza di 9° aggiornamento della Circolare n. 272 sono stati inseriti anche gli adattamenti necessari per allineare gli schemi segnaletici armonizzati con il Data Point Model 2.5 pubblicato dall'EBA lo scorso 8 marzo ⁽⁵⁾. Se ne dà notizia in questo documento di consultazione per consentire agli operatori di svolgere tempestivamente le necessarie attività tecniche preparatorie ⁽⁶⁾; derivando da disposizioni europee direttamente applicabili, gli adattamenti non sono oggetto di commenti nella consultazione.

Gli adattamenti, che decorrono dalla data di riferimento del 31 dicembre 2016, consistono essenzialmente in indicazioni circa il segno (positivo o negativo) da adottare per alcune voci e nell'aggiunta di voci/sottovoci relative agli interessi negativi sulle attività e passività finanziarie e, con riferimento ai soggetti che applicano i GAAP nazionali basati sulla direttiva 86/635/CEE che sono compatibili con gli IFRS, al valore contabile dei derivati di copertura.

al sistema (cfr. articolo 3, comma 3 e articolo 4, comma 4, del Regolamento della Banca d'Italia del 24 marzo 2010 e la Circolare n. 277 "Linee guida per l'analisi di impatto della regolamentazione").

⁽⁵⁾ <https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-new-dpm-and-xbrl-taxonomy-2-5-for-remittance-of-supervisory-reporting>. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1702 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 263 del 29/9/2016. Il 9° aggiornamento definitivo della Circolare n. 272 potrebbe differire dalla bozza ora pubblicata, basata sul documento EBA, ad esempio per esigenze di allineamento testuale al regolamento.

⁽⁶⁾ Gli adattamenti riguardano la Sezione III, Sottosezioni da 1 a 8.